



COMUNE DI NERVIANO  
(Città Metropolitana di Milano)

ORDINANZA N. 69 DEL 21-06-2018 DEL REGISTRO GENERALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE ORARI DI APERTURA E CHIUSURA PER LE ATTIVITA'  
DI ACCONCIATORE, ESTETISTA ED AFFINI.

IL SINDACO

Vista la Legge 17.08.2005, n. 174 e s.m.i., "Disciplina delle attività di acconciatore";

Vista la Legge 04.01.1990, n. 1 e s.m.i., "Disciplina dell'attività di estetista";

Visto il Regolamento regionale 28.11.2011, n. 6 e s.m.i.;

Visto il Regolamento regionale 22.03.2016, n. 5;

Visto il vigente Regolamento comunale per l'esercizio delle attività di acconciatore e di estetista, approvato con deliberazione n. 7/C.C. del 22.02.2018, che all'art. 20 prevede che gli orari nonché le giornate di apertura e chiusura delle attività in oggetto siano definite con apposita ordinanza sindacale;

Visto l'art. 10, comma 2, del D.L. n. 7/2007, convertito in Legge n. 40/2007, che ha eliminato l'obbligo di chiusura infrasettimanale per i titolari delle attività di acconciatore ed estetista;

Tenuto conto che l'art. 31 del D. L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011, ha disposto per i titolari degli esercizi commerciali la facoltà di determinare liberamente il proprio orario di apertura e chiusura nonché di effettuare l'apertura anche nelle giornate domenicali e festive;

Ritenuto opportuno, nello spirito di una piena applicazione dei principi di liberalizzazione suddetti estendere anche alle attività di acconciatori, estetisti e mestieri affini (a titolo esemplificativo non esaustivo: centri benessere, solarium, tatuaggi, piercing, centri di trucco cosmetico, centri di dermopigmentazione, centri di onicotecnica) la possibilità di apertura in tutti i giorni della settimana, domeniche e festività comprese, nella fascia oraria compresa tra le ore 7.00 e le ore 22.00, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro subordinato;

Richiamate le competenze del Sindaco in materia di coordinamento degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici di cui all'art. 50, comma 7, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

**DISPONE**

- **la liberalizzazione degli orari e delle giornate di apertura e chiusura per le attività oggetto della presente ordinanza in tutti i giorni della settimana, domeniche e festivi compresi, nella fascia oraria compresa tra le ore 7.00 e le ore 22.00, rimettendone ad**

ogni esercente la libera determinazione nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro subordinato;

- la revoca e/o la sostituzione ogni altro provvedimento incompatibile o in contrasto con le disposizioni qui contenute.

#### **RAMMENTA**

ai sensi delle normative vigenti in materia di attività di acconciatori, estetisti e mestieri affini:

- la facoltà di effettuare l'orario continuato e la prosecuzione dell'attività a porte chiuse, senza possibilità di accesso dall'esterno, allo scopo di servire la clientela già presente nel negozio all'orario di chiusura stabilito;
- la facoltà di effettuare la chiusura infrasettimanale;
- l'obbligo di comunicare al pubblico gli orari effettivamente praticati ed i giorni di chiusura, mediante appositi cartelli, che devono essere esposti all'esterno dell'esercizio in maniera ben visibile anche durante la chiusura. La pubblicità degli orari può avvenire anche con altri idonei mezzi di informazione (ad esempio video o pannelli a messaggio luminoso) purché chiaramente visibili dall'esterno anche durante l'orario di chiusura;
- l'obbligo di scegliere un orario senza possibilità di differenziare lo stesso in base alle attività esercitate nell'ipotesi di attività congiunta di acconciatore ed estetista;
- che l'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 2 del vigente "Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni di: Regolamenti ed Ordinanze comunali", mediante la procedura di cui alla L. n. 689/1981 e s.m.i.

#### **DISPONE ALTRESI'**

- la trasmissione del presente provvedimento alla Polizia Locale affinché ne assicuri l'osservanza;
- l'affissione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni nonché la pubblicazione sul sito internet del Comune.

#### **COMUNICA**

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita, oppure, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

**IL SINDACO  
MASSIMO COZZI**